



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	0896
del	13 LUG. 2020

Oggetto: Convenzione con il M.IN.D. Mastery Interaction Development – Istituto per la formazione e la ricerca NOVARA, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola e la ASL BARI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo di Direzione Generale - Direzione Sanitaria Aziendale, Avv. Gianpaolo Parisi e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota acquisita dal protocollo generale D.G. n. 96214/1 del 25.06.2020, il M.IN.D. Mastery Interaction Development – Istituto per la formazione e la ricerca NOVARA ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota l'Istituto in parola ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

RITENUTO :

- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con il M.IN.D. Mastery Interaction Development – Istituto per la formazione e la ricerca NOVARA, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione degli studenti del *cursus studiorum*

medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :


- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Istituto *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che lo stesso Istituto dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Associazione in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico del M.IN.D. Mastery Interaction Development – Istituto per la formazione e la ricerca NOVARA per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto; restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AVV. GIANPAOLO PARISI



IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.

DOTT.SSA SIMONA MUDONI



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con il M.IN.D. Mastery Interaction Development – Istituto per la formazione e la ricerca NOVARA;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere al M.IN.D. Mastery Interaction Development – Istituto per la formazione e la ricerca NOVARA la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del M.IN.D. Mastery Interaction Development – Istituto per la formazione e la ricerca NOVARA;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al M.IN.D. Mastery Interaction Development – Istituto per la formazione e la ricerca NOVARA;
- di trasmettere, in particolare, copia del presente atto al fine dell'espletamento delle susseguenti e correlate attività di tirocinio pratico-formativo alla Responsabile Attività Tirocini e Rapporti con le Università e Enti di Formazione della ASL BARI, Dott.ssa I. Fiorentino, e, per il suo tramite, ai Referenti competenti preposti;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che lo stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.

SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

«ATTACCAMENTO E SVILUPPO»

riconosciuto con D.M. del 17/10/2005 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3, legge 56 del 18/02/1989

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ente e gestore l'Istituto M.in.d sas di Fabio Veglia & C con Sede Legale in Dronero, Via IV Novembre, 30, C.F. e P.IVA 09097650015, e Sede operativa in Novara C.so Italia, 45, in seguito denominata "Scuola", nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Prof. Fabio Veglia, nato a Torino il 30/08/1955, domiciliato ai fini della presente in Dronero, Via IV Novembre, 30

E

ASL BARI C.F./P. I.V.A. 06534340721, in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce, nato a LECCE il 27/10/1962., domiciliato per la carica in C.F. SNGNTN62R27E506A, domiciliato presso la ASL BARI al Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari,

PREMESSO

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

Istituto M.I.N.D. sas di F.Veglia & C.

Sede legale: I 2025 Dronero, Via IV Novembre, 30

Segreteria: Tel./fax. 011.509.9331 scuola@istitutomind.it scuolamind@pec.it

SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

«ATTACCAMENTO E SVILUPPO»

riconosciuto con D.M. del 17/10/2005 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3, legge 56 del 18/02/1989

che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

che la Scuola di Psicoterapia Cognitiva con D.M. del 17/10/2005 (G.U. n. 251 del 27.10.2005) del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva nella Sede principale di Novara, Corso Italia 45;

che la presente convenzione si pone la finalità di valorizzare la funzione formativa delle strutture ospitanti, riconoscendo il patrimonio di esperienze del personale ivi operante nel valutare, comprendere ed intervenire sui problemi posti dall'utenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente ospitante, accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi psicologi e medici della Scuola di Psicoterapia Cognitiva (di seguito: Scuola) iscritti nella sede principale di Novara, ai corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89.

L'Ente ospitante individua quale struttura presso la quale verranno effettuate le attività oggetto del tirocinio la/il

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio annualmente è di **n...5....**, stabilito in accordo con il responsabile del Servizio interessato ed in base alle esigenze del Servizio medesimo fino alla durata di validità della presente convenzione.

Il responsabile del Servizio ha la responsabilità della programmazione e della verifica dei tirocini, nonché di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante, sentito il Rappresentante della Scuola.

L'Ente ospitante, sentito il Rappresentante della Scuola, individua un *tutor* del tirocinio tra i propri dipendenti psicologi/psichiatri iscritti al relativo Albo professionale ed abilitati all'esercizio della psicoterapia.

Istituto M.I.N.D. sas di F.Veglia & C.

Sede legale: I 2025 Dronero, Via IV Novembre, 30

Segreteria: Tel./fax. 011.509.9331 scuola@istitutomind.it scuolamind@pec.it

SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

«ATTACCAMENTO E SVILUPPO»

riconosciuto con D.M. del 17/10/2005 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3, legge 56 del 18/02/1989

Art. 2

L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 100 ore né superiore alle 150 ore.

Il tirocinio viene svolto durante l'orario in vigore presso la struttura. L'orario settimanale viene definito dal Responsabile del servizio competente, sentito il *tutor*, e viene comunicato al Rappresentante della Scuola.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile del/della

Art. 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Ente, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia e in conformità a quanto previsto dall'art.8 del D.M. 11/12/1998 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

DISPOSIZIONI FINALI

1. L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale

2. L'Istituto è tenuto a far osservare scrupolosamente ai propri studenti le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.; nello specifico, lo studente non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.

3. La presente convenzione **ha la durata di 1 (uno) anno** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito

4. La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'ENTE PROPONENTE

Istituto M.I.N.D. s.r.l. di F.Veglia & C.

Sede legale: I 2025 Dronero, Via IV Novembre, 30

Segreteria: Tel./fax. 011.509.933 | scuola@istitutomind.it | scuolamind@pec.it

SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

«ATTACCAMENTO E SVILUPPO»

riconosciuto con D.M. del 17/10/2005 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3, legge 56 del 18/02/1989

5. La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'ENTE PROPONENTE per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente
6. L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione
7. Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari
8. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia
9. La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell'ENTE PROPONENTE

ASL. BARI

ENTE PROPONENTE
Scuola di Psicoterapia Cognitiva
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Il Legale Rappresentante,
Prof. Fabio Veglia
PSICOTERAPIA COGNITIVA
M.I.N.D. NOVARA
D.M. 17/10/2005

13 LUG, 2020

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 7: "Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art. 7, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all'esecuzione della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

13 LUG, 2020

..... li

Ente Proponente
Scuola di Psicoterapia Cognitiva
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Il Legale Rappresentante,
Prof. Fabio Veglia
PSICOTERAPIA COGNITIVA
M.I.N.D. NOVARA
D.M. 17/10/2005

ASL BARI
Il Direttore Generale



Istituto M.I.N.D. sas di F.Veglia & G.

Sede legale: I 2025 Dronero, Via IV Novembre, 30

Segreteria: Tel./fax. 011.509.9331 scuola@istitutomind.it scuolamind@pec.it

